



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Sezione Fallimentare

Decreto ai sensi dell'art. 12 *bis* della L. n. 3/2012

Il Giudice Delegato, dott.ssa Martina Gasparini

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 luglio 2022

rilevato che:

AMEDEO ROSSETTI nato a Chioggia (Ve) il 2.12.1987 (c.f. RSSMDA 87T02 C693L) e residente a Chioggia (Ve) via Sottomarina n.306/A ha esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento ed ha depositato una proposta di piano ai sensi dell'art. 7, c. I *bis*, della L. n. 3/2012;

vista la relazione particolareggiata del gestore della crisi dott Augusto Sartore

rilevato che:

- ricorre la condizione di cui all'art. 6 della L. n. 3/2012, trattandosi di soggetto non sottoposto né sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. n. 3/2012 ;
- ai fini del presente procedimento il ricorrente può essere qualificato come “consumatore” alla stregua della definizione di cui all'art. 6, c. II, lett. B, della L. n. 3/2012;
- il ricorrente non risulta aver utilizzato negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L. 3/2012 né ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* L. 3/2012;

ritenuto che:

- ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a, legge n.3/2012;

ritenuto che la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, c. II e III, della L. n. 3/2012 risulta completa, in quanto:

- il debitore ha indicato nominativamente i creditori ed i rispettivi crediti ed ha depositato le ultime tre dichiarazioni dei redditi;

- vi è in atti l'attestazione sulla veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi ed attendibili, nonché l'attestazione in ordine alla positiva fattibilità del piano, resa dal gestore della crisi dott. Augusto Sartore

ritenuto più in generale che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della L. n. 3/2012;

rilevato che, da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dall'istante;

rilevato che è stata fissata udienza, ex art. 12 bis legge n.3/2012, per il 28 luglio 2022 nel corso della quale l'O.C.C. ha dato atto della comunicazione della proposta e della fissazione della suddetta udienza ai creditori;

rilevato che parte ricorrente ha depositato comunicazione pec ai creditori;

considerato che non sono state presentate contestazioni

ritenuta la sussistenza delle condizioni formali e sostanziali per la chiesta omologazione;

OMOLOGA

Il piano del consumatore presentato da ROSSETTI AMEDEO

Da' atto che ai sensi dell'art 12 ter l.n.3/12 dalla data dell'omologazione del piano non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni esecutive e cautelari nè possano essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Dispone che il provvedimento sia comunicato a cura dell'OCC a ciascun creditore e sia pubblicato sul sito del Tribunale di Venezia.

Si comunichi all'istante e al gestore della crisi.

Manda la Cancelleria per quanto di competenza

Venezia, 1 agosto 2022

Il G.D.

Dott.ssa Martina Gasparini